

LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO"

Piazza S. Francesco, 1 — 84122 SALERNO - Tel. 089225424 - fax: 089225598 c.c.p. 17126848 - c.f. 80022120655 - autonomia SA1X.16 — email: SAPC12000X@istruzione.it; pec: SAPC12000X@pec.istruzione.it sito web: http://www.liceotassosalerno.gov.it

Prot. n. 37 0 A/23

Salerno, li <u>2/10/</u>2014

Ai Docenti Agli Studenti Alle Famiglie Ai Collaboratori del Dirigente Al DSGA Al Personale ATA Alle RSU Albo Pretorio

Oggetto: decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 divieto di fumo nelle scuole e nelle aree aperte di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche

Si comunica che il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, statuisce testualmente, all'Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole), quanto segue:

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.".

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è pertanto fatto divieto a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori:

di fumare negli spazi interni e <u>nelle pertinenze esterne dell'Istituto</u>; di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'Istituto.

I docenti coordinatori di classe daranno lettura agli studenti del contenuto della presente.

I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme in parola, segnalando al Dirigente con la massima tempestività eventuali episodi di violazione del citato decreto legge e delle presenti disposizioni.

Si rammenta agli studenti che:

- durante le ore di lezione è non consentito uscire dalla classe se non per motivi di necessità che il docente presente valuterà sotto la propria responsabilità;

- la violazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni impartite dal Dirigente e/o delle norme di sicurezza costituisce comportamento rilevante sul piano disciplinare, ai sensi e per gli effetti del regolamento di Istituto.

il Dirigente Scolastico prof.ssa Carmela Santarcangelo